

**Bozza preliminare dello schema di decreto**

1 FEBBRAIO 2007

**SCHEMA DI D. LGS. DI RECEPIMENTO  
DELLA DIRETTIVA 2006/32/CE**

**OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI  
PROPOSTI DA ANIGAS**

*6 Febbraio 2007*

~~Testo da eliminare~~

*Testo da aggiungere*

**Commento e Razionale**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio

-----  
**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13 concernente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006”

Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Vista la legge 1 giugno 2002, n. 120;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, successive modifiche ed integrazioni e suoi provvedimenti attuativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, successive modifiche ed integrazioni e suoi provvedimenti attuativi;

Visto il decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, successive modifiche ed integrazioni e suoi provvedimenti attuativi;

Visti quanto disposto, in materia di incremento dell’efficienza energetica, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, dai provvedimenti attuativi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201;

Vista la legge 27 dicembre 2007, n. 296, successive modifiche ed integrazioni e suoi provvedimenti attuativi;

Vista la legge finanziaria 2008.....;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

Vista la delibera CIPE 19 dicembre 2002 n. 123, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2005, n. 504;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

Vista la Comunicazione del Consiglio europeo del .....

Visto il Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica 2007, del luglio 2007;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del .....

Acquisito il parere espresso dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica reso nelle sedute del...;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del commercio internazionale e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze

EMANA

il seguente decreto legislativo:

## **TITOLO I**

### **FINALITA' E OBIETTIVI**

#### **Articolo 1**

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto è finalizzato al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, nel rispetto della convenienza economica sotto il profilo costi/benefici, attraverso la definizione di principi generali concernenti:

- a) gli obiettivi indicativi, i meccanismi, il quadro istituzionale, il quadro giuridico e finanziario e gli incentivi;
- b) le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici;
- c) lo svolgimento delle funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza negli usi finali dell'energia;
- d) misure e strumenti di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.

2. Il presente decreto riguarda tutti gli usi energetici ed, in particolare, i settori:
  - a) agricoltura e pesca;
  - b) industria;
  - c) trasporti;
  - d) civile residenziale e terziario.
  
3. Il presente decreto si applica:
  - a) ai fornitori di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle società di vendita di energia al dettaglio;
  - b) ai clienti finali;
  - c) alle forze armate, limitatamente al capo IV e solamente nella misura in cui l'applicazione del presente decreto legislativo non è in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.
  
4. Il presente decreto non si applica alle imprese operanti nelle categorie di attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità.

## **Articolo 2** *(Definizioni)*

1. Esclusivamente ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
  - a) «energia»: qualsiasi forma di energia commercialmente disponibile, inclusi elettricità, gas naturale (compreso il gas naturale liquefatto), e il gas di petrolio liquefatto, qualsiasi combustibile da riscaldamento o raffreddamento, compresi il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, carbone e lignite, torba, carburante per autotrazione (ad esclusione del carburante per l'aviazione e di quello per uso marina) e la biomassa quale definita nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
  
  - b) «efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia;
  
  - c) «miglioramento dell'efficienza energetica»: un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici;
  
  - d) «risparmio energetico»: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
  
  - e) «servizio energetico»: la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie e/o operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e/o a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;

- f) «meccanismo di efficienza energetica»: strumento generale adottato dallo Stato o da autorità pubbliche per creare un regime di sostegno o di incentivazione agli operatori del mercato ai fini della fornitura e dell'acquisto di servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
- g) «programma di miglioramento dell'efficienza energetica»: attività incentrate su gruppi di clienti finali e che di norma si traducono in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;
- h) «misura di miglioramento dell'efficienza energetica»: qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;
- i) «società di servizi energetici (ESCO)»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici e/o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa (totalmente o parzialmente) sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
- j) «contratto di rendimento energetico»: accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore (di norma una ESCO) riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;
- k) «finanziamento tramite terzi»: accordo contrattuale che comprende un terzo — oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica — che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa;
- l) «diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;
- m) «strumento finanziario per i risparmi energetici»: qualsiasi strumento finanziario, quali fondi, sovvenzioni, riduzioni fiscali, prestiti, finanziamenti tramite terzi, contratti di rendimento energetico, contratti di garanzia dei risparmi energetici, contratti di esternalizzazione e altri contratti, reso disponibile sul mercato da organismi pubblici o privati per coprire parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale per l'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
- n) «cliente finale»: persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;
- o) «distributore di energia», ovvero «distributore di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas»: persona fisica o giuridica responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali. Da questa definizione sono esclusi i gestori dei sistemi di distribuzione del gas e dell'elettricità, i quali rientrano nella definizione di cui alla lettera p);
- p) «gestore del sistema di distribuzione» ovvero «impresa di distribuzione»: persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del

sistema di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica o gas naturale;

q) «società di vendita di energia al dettaglio»: persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;

r) «piccolo distributore, piccolo gestore del sistema di distribuzione e piccola società di vendita di energia al dettaglio»: persona fisica o giuridica che distribuisce o vende energia a clienti finali e la cui distribuzione o vendita è inferiore all'equivalente di 75 GWh di energia all'anno;

s) «certificato bianco» : titolo di efficienza energetica attestante il conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di miglioramento dell'efficienza energetica e utilizzabile ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

t) «sistema di gestione dell'energia (SGE)»: la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica energetica aziendale;

u) «esperto in gestione dell'energia (EM)»: professionista specializzato che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente;

~~v) «società di servizi energetici (ESPCo)»: soggetto giuridico che ha come scopo l'offerta di servizi energetici, e possiede le strutture, i mezzi, le conoscenze, l'esperienza e le capacità necessarie per prestare servizi energetici atti al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia;~~

**Razionale: Art. 2: Non è chiara la differenza tra “società dei servizi energetici (ESCO)” di cui alla lettera i) e le “società di servizi energetici (ESPCo)” alla lettera v); infatti la prima sembra già ricomprendere la seconda.**

z) «fornitore di servizi energetici»: soggetto che fornisce servizi energetici, che può essere uno dei soggetti di cui alle lettere i), o), p), q), r), u), v);

2. In luogo delle definizioni di cui ai punti p), q) e n) e nelle more del recepimento delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, continuano a valere, ove applicabili, le definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

### **Articolo 3 (Obiettivi di risparmio energetico)**

1. Gli obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico sono individuati con i Piani di azione sull'efficienza energetica di cui all'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE, predisposti dal Ministero dello sviluppo economico.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, ai fini della misurazione del contributo delle diverse misure di risparmio energetico agli obiettivi nazionali di cui al comma 1, si applicano:

- a) per la conversione delle unità di misura, i fattori di cui all'allegato I;
- b) per la misurazione e la verifica del risparmio energetico, i metodi di cui all'allegato ***III in maniera armonizzata con gli altri paesi europei.***

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 4, i valori e i metodi di cui all'articolo 2 sono adeguati al progresso tecnico e agli aggiornamenti approvati dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 15 della Direttiva 2006/32/CE.

## TITOLO II STRUMENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

### CAPO I: COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

#### Articolo 4

*(Funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza negli usi finali dell'energia)*

1. Le funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, di seguito "Agenzia", sono svolte dall'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

4. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:

- a) supporta il Ministero dello sviluppo economico ai fini del controllo generale e alla supervisione dell'attuazione del quadro istituito ai sensi del presente decreto, provvede alla verifica e al monitoraggio delle misure adottate, raccogliendo e coordinando le informazioni necessarie ai fini della redazione del rapporto annuale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 5;
- b) predispone, in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE e dagli aggiornamenti proposti dalla Commissione Europea, proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico, da approvarsi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3;
- c) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le Regioni e gli Enti locali ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico di cui al presente decreto;
- e) assicura l'informazione, a cittadini, alle imprese e agli operatori del settore, sugli strumenti per il risparmio energetico nonché sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione dell'efficienza energetica;
- f) provvede alle specifiche funzioni di monitoraggio di cui al successivo articolo 5.

#### Articolo 5

*(Strumenti di programmazione e monitoraggio)*

1. Al fine di provvedere al monitoraggio e al coordinamento degli strumenti di cui ai successivi articoli, entro il 30 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2009, l'Agenzia, provvede alla redazione del Rapporto annuale per l'efficienza energetica, di seguito Rapporto. Il Rapporto è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e contiene:

- d) analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 1, comma 3;
- e) analisi e monitoraggio degli strumenti di incentivazione di cui al presente decreto e degli ulteriori strumenti attivati a livello regionale e locale in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 6;
- f) analisi dei risultati conseguiti dal quadro regolatorio per la semplificazione delle procedure autorizzative, per la definizione di obblighi e degli standard minimi di efficienza energetica, per l'accesso alla rete elettrica dei servizi energetici, individuato dalle disposizioni di cui alla presente legge;
- g) analisi dei miglioramenti e dei risultati conseguiti nei diversi settori e per le diverse tecnologie, comprensiva di valutazioni economiche sulla redditività dei diversi investimenti e servizi energetici;



- h) individuazione delle eventuali misure aggiuntive necessarie, ivi inclusi eventuali ulteriori provvedimenti economici e fiscali, per favorire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1;
  - i) ulteriori valutazioni necessarie ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dai successivi commi 2 e 3.
2. Sulla base dei rapporti di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico predispone e trasmette alla Commissione europea:
- a) un secondo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica entro il 30 giugno 2011,
  - b) un terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica entro il 30 giugno 2014.
3. Il secondo e il terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica:
- a) includono un'analisi e una valutazione approfondite del precedente Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica;
  - b) includono i risultati definitivi riguardo al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui all'articolo 3, comma 1;
  - c) includono piani relativi a misure addizionali e informazioni sugli effetti previsti dalle stesse intesi ad ovviare alle carenze constatate o previste rispetto agli obiettivi;
  - d) prevedono il ricorso e il graduale incremento del ricorso a indicatori e parametri di efficienza armonizzati, sia per la valutazione di precedenti misure, sia per gli effetti stimati di misure future già pianificate, che vengono elaborati dalla Commissione europea e messi a disposizione degli stati membri entro il 30 giugno 2008;
  - e) si basano sui dati disponibili, integrati da stime.

### **Articolo 6**

*(Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle Regioni in materia di efficienza energetica)*

1. Con le modalità di cui all'articolo 2, comma 167 della legge 24 dicembre 2007, n.244, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene anche stabilita la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli obiettivi minimi di risparmio energetico necessari per raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1 e successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.
2. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati da Stato, Regioni e Enti locali non sono cumulabili tra loro o con ulteriori contributi comunitari, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
4. Tutti gli strumenti di incentivazione di cui al comma 3 sono esclusivamente cumulabili con i certificati bianchi di cui all'articolo 7 e nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell'equa remunerazione degli investimenti, con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un apposito rapporto tecnico redatto dall'Agenzia di cui all'articolo 4. Con lo stesso decreto vengono stabilite le modalità per il controllo dell'adempimento alle disposizioni di cui al presente comma e per l'annullamento degli incentivi concessi in eccedenza dai limiti individuati.

5. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore della presente norma, il Ministro dello sviluppo economico verifica, sulla base dei rapporti di cui all'articolo 6, per ogni Regione, le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

6. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 2, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 1, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall'invio del richiamo, provvede entro i successivi sei mesi con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

7. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

8. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico, o altri Ministeri interessati e le regioni, promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013.

## **CAPO II: INCENTIVI E STRUMENTI FINANZIARI**

### **Articolo 7**

*(Certificati bianchi)*

**Si rinvia ai contributi delle singole aziende associate**

### **Articolo 7 bis**

*(titoli di mobilità sostenibile)*

**IN VALUTAZIONE**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di promuovere iniziative finalizzate alla riduzione dei consumi di energia per il trasporto tramite l'attuazione di politiche di mobilità sostenibile. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.

2. Per il triennio 2009-2010 la quota minima di cui al comma 1 e' fissata nella misura di un equivalente energetico dell' XX per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico.

3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2. Co i medesimi provvedimenti:

a) sono fissati gli incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni successivi al 2010.

- b) vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2009.

### **Articolo 8**

*(Fondo di garanzia per il finanziamento tramite terzi)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2009, al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica sono destinati XX milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli interventi realizzati da fornitori di servizi energetici che facciano ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi o a quello della garanzia di rendimento minimo.
2. Per gli interventi realizzati secondo le modalità di cui al comma 1, non si applica, per la durata dei finanziamenti, il termine massimo di settantadue mesi di cui all'articolo 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro il 31 dicembre 2008, su proposta dell'Agenzia di cui al comma 4, sono stabilite le modalità con cui le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono legate ai risparmi energetici conseguiti, sono individuate i soggetti, le misure e gli interventi finanziabili nonché il termine massimo della durata dei finanziamenti per ciascuna di tali misure.

## **CAPO III: SEMPLIFICAZIONE E RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI NORMATIVI**

### **Articolo 9**

*(disciplina dei servizi energetici e dei sistemi interni di utenza)*

**Si rinvia ai contributi delle singole aziende associate**

### **Articolo 10**

*(semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari)*

1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare a quanto previsto dalla normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale nonché alle altezze massime degli edifici.
2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura è permesso derogare a quanto previsto dalla normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di

20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.»

3. Gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività. In tale caso, qualora i medesimi edifici non ricadano in centri storici è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune con descrizione sommaria dell'intervento.

4. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 351 della legge 27 dicembre 2006, n.296, finanziabili in riferimento alle dotazioni finanziarie stanziata dal comma 352 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio lavori è da intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni successivi.

#### **CAPO IV: SETTORE PUBBLICO**

##### **Articolo 11**

*(efficienza energetica nel settore pubblico)*

1. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di applicare le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

2. La responsabilità amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'integrazione degli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore pubblico, di cui agli articoli 12, 13 e 14 sono assegnati all'amministrazione pubblica proprietaria o utilizzatrice del bene o servizio di cui ai medesimi articoli, nella persona del responsabile del procedimento connesso all'attuazione degli obblighi di cui ai successivi articoli.

3. Ai fini del monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del ruolo e dell'azione della pubblica amministrazione, i soggetti responsabili di cui al comma 2, trasmettono, all'Agenzia di cui all'articolo 4 una scheda informativa degli interventi e delle azioni di promozione dell'efficienza energetica intrapresi.

##### **Articolo 12**

*(Edilizia pubblica)*

1. In relazione agli usi efficienti dell'energia nel settore degli edifici, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono:

- a) il ricorso, anche in presenza di esternalizzazione di competenze, agli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata;
- b) le diagnosi energetiche degli edifici pubblici od ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell'involucro edilizio;

- c) la certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, e l'affissione dell'attestato di certificazione in un luogo, dello stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico, ai sensi del comma 7, dell'articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

2. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici od ad uso pubblico le amministrazioni pubbliche devono attenersi a quanto stabilito nell'ambito dei decreti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 e successive modifiche e integrazioni.

### **Articolo 13**

*(apparecchiature e impianti per enti pubblici)*

1. In relazione all'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature che consumano energia gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono l'acquisto di prodotti con ridotto consumo energetico, in tutte le modalità, nel rispetto, per quanto applicabile, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, (ecodesign) successive modifiche ed integrazioni e suoi provvedimenti attuativi.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Agenzia, vengono stabilite le caratteristiche tecniche e costruttive che gli apparecchi di cui al comma 1 devono avere, nonché le modalità con cui si procede, anche attraverso procedure di gara gestite da CONSIP, all'acquisto dei suddetti apparecchi.

### **articolo 15**

*(procedure di gara)*

1. Agli appalti pubblici aventi ad oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedano unitamente l'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformità ai livelli di progettazione specificati all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Alla individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte nell'ambito degli appalti di cui al comma 1 si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

## CAPO V: DEFINIZIONE DI STANDARD

**Articolo 16**

*(Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici)*

1. Allo scopo di conseguire e garantire un elevato livello di competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico viene approvata, a seguito dell'emanazione di apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione per le società di servizi energetici di cui all'articolo 2, lettere i) e v) e per gli esperti in gestione dell'energia di cui all'articolo 2, lettera u).
2. Allo scopo di conseguire un elevato livello di obiettività e di attendibilità per le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico viene approvata, a seguito dell'emanazione di apposita norma tecnica da parte dell'UNI-CEI, una procedura di certificazione per il sistema di gestione energia così come definito dall'articolo 2, lettera t) e per le diagnosi energetiche così come definite dall'articolo 2, lettera l).
3. Qualora, in riferimento ai commi 1 e 2, fosse emanata una normativa tecnica europea, il Ministero dello sviluppo economico aggiorna i decreti di cui ai medesimi commi.
4. Allo scopo di conseguire e garantire un elevato livello di competenza tecnica nella fornitura dei servizi energetici, il contratto di servizio energia di cui all'articolo 1, lettera p) del decreto del presidente della repubblica 26 agosto 1993 n. 412 deve rispondere a quanto stabilito dall'allegato II al presente decreto legislativo.
5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico vengono definite le modalità con cui sono stipulati accordi volontari fra Stato e le associazioni di settore ai fini della diffusione di sistemi di gestione energia.

**Articolo 17**

*(Misurazione e fatturazione del consumo energetico)*

**Commento generale sull'articolo 17. Va chiarita la ripartizione delle responsabilità tra distributore e venditore nei due settori. Non si comprende quale risulterebbe essere il ruolo del venditore nella fornitura dei contatori, poiché ad oggi il proprietario degli impianti di misura sulle reti di distribuzione locale risulta essere il distributore.**

1. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già emanati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con uno o più provvedimenti da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto individua le modalità con cui:
  - a) le imprese di distribuzione e/o le società di vendita di energia al dettaglio provvedono affinché, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, ricevano *alle condizioni stabilite dalla normativa di settore* a ~~prezzi concorrenziali~~ contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso;

**Razionale:** Ciò risulta attualmente tecnicamente possibile solo per il settore elettrico in cui si dispone di un sistema di telegestione. Per il settore gas invece si è ancora in una fase di studio e non sono ancora stati definiti dall'Autorità tempi e modalità del sistema di telemisura/telegestione.

- c) le imprese di distribuzione e/o le società di vendita di energia al dettaglio, al momento di sostituire un contatore esistente, forniscono contatori individuali, di cui alla precedente lettera a), *alle condizioni stabilite dalla normativa di settore a prezzi concorrenziali*, a meno che ciò sia tecnicamente impossibile e antieconomico in relazione al potenziale risparmio energetico preventivato a lungo termine o a meno che ciò sia antieconomico in assenza di piani di sostituzione dei contatori su larga scala. Quando si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni così come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, si forniscono sempre contatori individuali, di cui alla precedente lettera a), *alle condizioni stabilite dalla normativa di settore a prezzi concorrenziali*, solamente nel caso in cui i soggetti di cui sopra abbiano già avviato o concluso piani di sostituzione dei contatori su larga scala;

**Razionale:** In Italia a differenza di alcuni paesi europei tra cui l'Inghilterra il misuratore sia dell'energia elettrica sia del gas non viene pagato direttamente dal cliente finale, ma costituisce un costo che rientra nella tariffa.

c) le imprese di distribuzione nel dare seguito alle attività di cui alle lettere a) e b) e alle condizioni di fattibilità ivi previste, provvedono ad individuare modalità che permettano ai clienti finali di verificare in modo semplice, chiaro e comprensibile le letture dei proprio contatori, sia attraverso appositi display da apporre in posizioni facilmente raggiungibili e visibili, sia attraverso la fruizione dei medesimi dati attraverso ulteriori strumenti informatici o elettronici già presenti presso il cliente finale.

d) le imprese di distribuzione e/o le società di vendita di energia al dettaglio provvedono affinché, laddove opportuno, le fatture emesse si basino sul consumo effettivo di energia, e si presentino in modo chiaro e comprensibile. Insieme alla fattura devono essere fornite adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali. Le fatture, basate sul consumo effettivo, sono emesse con una frequenza tale da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico.

**Razionale:** Si segnala che per ottemperare a tale obbligo il soggetto responsabile dell'attività di misura dovrebbe acquisire e trasmettere al venditore i dati sul consumo effettivo del cliente, secondo modalità e tempistiche che consentano al venditore di emettere le fatture di vendita sulla base del consumo effettivo.

e) ~~le imprese di distribuzione e/o~~ le società di vendita di energia al dettaglio forniscono ai clienti finali le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle loro fatture, contratti, transazioni e/o ricevute emesse dalle stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi:

- i) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
- ii) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico, *tenendo conto dei vincoli di cambio fornitore*;

**Commento:** In caso di cambio switching il nuovo fornitore non risulta normalmente in possesso dei dati di dettaglio dei consumi del cliente relativi agli anni precedenti.

iii) qualora possibile e vantaggioso, confronti rispetto ad un utente di energia medio o di riferimento della stessa categoria di utente **(CRITICITA')**. *Tale dato di confronto verrà fornito dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;*

**Commento:** Si chiede una riflessione sull'opportunità di fornire tale confronto rispetto all'utente medio. Infatti i clienti di maggiore dimensione (imprese, artigiani ecc.) operano normalmente un monitoraggio su tali tipi di costi. Invece, l'utente domestico potrebbe non sempre essere nelle condizioni di valutare ed interpretare correttamente tali informazioni e quindi mantenendo questa disposizione si corre il rischio di esporre sia le società di vendita sia le associazioni dei consumatori a richieste di spiegazioni che risulterebbero molto onerose.

~~iv) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni di consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti Internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale e/o specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia.~~

**Commento:** Si ritiene che tale richiesta vada eliminata in quanto non propria ed eccessivamente onerosa per le società di vendita.

## CAPO V: MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

### Articolo 18

*(Diagnosi energetiche)*

1. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, l'Agenzia provvede a definire le modalità con cui assicura la disponibilità di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualità destinati a individuare eventuali misure di miglioramento dell'efficienza energetica applicate in modo indipendente a tutti i consumatori finali, compresi i clienti di piccole dimensioni nel settore civile, commerciale e le piccole e medie imprese, prevedendo accordi volontari con associazioni di soggetti interessati.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'Agenzia predispone per i segmenti del mercato aventi costi di transazione più elevati e strutture non complesse altre misure quali i questionari e programmi informatici disponibili su Internet e/o inviati per posta, garantendo comunque la disponibilità delle diagnosi energetiche per i segmenti di mercato in cui esse non vengono commercializzate.
3. La certificazione di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia (1), si considera equivalente ad una diagnosi energetica che risponda ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e equivalente ad una diagnosi energetica di cui all'allegato VI, lettera e), della presente direttiva.



4. Nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 7 sono stabilite le modalità con cui le imprese di distribuzione concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di garantire la disponibilità di diagnosi energetiche a tutti clienti finali.

### TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 19 (Disposizioni finali)

1. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario.

2. All'articolo 11, comma 1 del decreto del presidente della repubblica 26 agosto 1993, n.412 le parole da "con modalità definite con decreto" fino alla fine del comma sono eliminate.

#### Articolo 20 (entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**Commento: Nella bozza di decreto manca l'indicazione delle iniziative di risparmio energetico ammesse ai sensi del Decreto. Si propone che nell'elenco delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica ammissibili, vengano comprese anche le seguenti:**

- **riconoscimento del sistema di telegestione, in linea con quanto previsto al punto r) tra le misure intersettoriali dell'Allegato III della direttiva 2006/32/CE.**
- **misure rientranti in attività di core business dei soggetti obbligati, quali le azioni di risparmio sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica e l'efficientamento dei motori ausiliari degli impianti di generazione dell'energia elettrica.**
- **l'invio delle bollette in formato elettronico.**
- **sistemi di regolazione autonoma, ripartizione e contabilizzazione dei consumi termici in impianti centralizzati di climatizzazione estiva ed invernale in edifici esistenti .**

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

**ALLEGATO I**  
**(allegato 2 della direttiva)**

**Tenore di energia di una serie di combustibili per il consumo finale — Tabella di conversione**

<b>Fonte di energia</b>	<b>kJ (NCV)</b>	<b>kg<sub>ep</sub> (NCV)</b>	<b>kWh (NCV)</b>
1 kg di carbone	28 500	0,676	7,917
1 kg di carbon fossile	17 200-30 700	0,411-0,733	4,778-8,528
1 kg di mattonelle di lignite	20 000	0,478	5,556
1 kg di lignite nera	10 500-21 000	0,251-0,502	2,917-5,833
1 kg di lignite	5 600-10 500	0,134-0,251	1,556-2,917
1 kg di scisti bituminosi	8 000-9 000	0,191-0,215	2,222-2,500
1 kg di torba	7 800-13 800	0,186-0,330	2,167-3,833
1 kg di mattonelle di torba	16 000-16 800	0,382-0,401	4,444-4,667
1 kg di olio pesante residuo	40 000	0,955	11,111
1 kg di olio combustibile	42 300	1,010	11,750
1 kg di carburante (benzina)	44 000	1,051	12,222
1 kg di paraffina	40 000	0,955	11,111
1 kg di GPL	46 000	1,099	12,778
1 kg di gas naturale (1)	47 200	1,126	13,10
1 kg di GNL 45	190	1,079	12,553
1 kg di legname (umidità 25 %) (2)	13 800	0,330	3,833
1 kg di pellet/mattoni di legno	16 800	0,401	4,667
1 kg di rifiuti	7 400-10 700	0,177-0,256	2,056-2,972
1 MJ di calore derivato	1 000	0,024	0,278
1 kWh di energia elettrica	3 600	0,22(***)	

Fonte: Eurostat.

(1) 93 % metano.

(2) Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione del tipo di legname maggiormente utilizzato.

(\*\*\*) Il valore di riferimento è aggiornato con apposito provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico

**ALLEGATO II**  
**Contratto servizio energia**  
*DA APPROFONDIRE*

## 1. Finalità

1. Il presente provvedimento definisce i requisiti e le prestazioni che qualificano il Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

## 2. Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e loro successive modifiche e integrazioni.
2. Valgono inoltre le seguenti definizioni:
  - a) **Contratto Servizio Energia “Base”** è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al comma 5 disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.
  - b) **Contratto Servizio Energia “Riqualficazione”** è un Contratto Servizio Energia “Base” che realizza la riduzione dei consumi energetici oltre che attraverso la gestione ottimale ed il miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, anche con interventi strutturali di riqualficazione dei processi di trasformazione e di utilizzo dell'energia, e/o di riqualficazione del sistema edificio-impianto nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui ai commi 5 e 6, assicurandone il contemporaneo mantenimento di efficienza nel tempo.
  - c) **Fornitore del Servizio Energia** è il soggetto giuridico che all'atto della stipula di un Contratto Servizio Energia risulti in possesso dei requisiti di cui al comma 4 del presente decreto.
  - d) **Gestione ottimale e miglioramento del processo di trasformazione e utilizzo dell'energia** è la gestione del medesimo processo che, attraverso la realizzazione di interventi concernenti l'esercizio e la manutenzione degli impianti o interventi riguardanti l'involucro edilizio e/o gli impianti tecnologici, consente la riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria, in quantità significativa ed oggettivamente misurabile rispetto alle risultanze della diagnosi energetica *calcolata sulla base dei reali consumi energetici per edifici esistenti e per nuovi edifici, sulla base dei limiti legislativi*, a parità di servizio reso e garantendo le condizioni di comfort previste dalle normative vigenti.
  - f) **Meccanismi incentivanti** sono gli incentivi e le agevolazioni di qualsiasi natura, concessi sotto forma di detrazioni fiscali, crediti d'imposta, riduzioni di imposta, contributi in conto capitale o sotto altra natura, a valere su fondi pubblici destinati alla generalità degli utenti, e finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.
  - g) **Tecnico abilitato** è un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali

h) **Tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia o Energy Manager** è la figura di cui all'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 che individua le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicura la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali.

### 3. Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento si applica esclusivamente all'erogazione di beni e servizi nell'ambito dei contratti di cui al precedente comma 2, numero 2, lettere a) e b), realizzati presso edifici nuovi e/o esistenti che siano dotati di una o più centrali termiche alimentate da qualunque fonte energetica, da qualunque combustibile ammesso dalla normativa vigente, da forniture di rete o di calore-energia, che siano direttamente accessibili da spazi aperti al pubblico o condominiali, ed i cui impianti, laddove esistenti, siano conformi alla normativa vigente, o che alla stessa vengano adeguati attraverso gli interventi contrattualmente previsti; tali interventi non possono includere la trasformazione di un impianto di climatizzazione centralizzato in impianti di climatizzazione individuali. Il Contratto di Servizio Energia è altresì applicabile ad unità immobiliari dotate di impianto di riscaldamento autonomo, purché sussista l'autorizzazione del proprietario o del conduttore dell'unità immobiliare verso il fornitore del servizio energia, ad entrare nella unità immobiliare nei tempi e nei modi concordati e riportati nel Contratto di Servizio Energia, per la corretta esecuzione del contratto stesso.

### 4. Requisiti del Fornitore del Servizio Energia

1. *Il contratto servizio energia deve essere stipulato da un fornitore di servizi energetici di cui alla lettera z) dell'art. 2 del presente decreto.*
2. Sono abilitate all'esecuzione del Contratto Servizio Energia le imprese e le società che dispongono dei seguenti requisiti:
  - e) abilitazione professionale ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, testimoniata da idoneo certificato rilasciato dalle CCIAA competenti, per le seguenti categorie:
    - i. Settore "A" (impianti elettrici);
    - ii. Settore "C" (riscaldamento e climatizzazione);
    - iii. Settore "D" (impianti idrosanitari);
    - iv. Settore "E" (impianti gas);
 Qualora la società
  - b) sistema di qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9000 Vision 2000, in materia di prestazioni attinenti il contratto di servizio energia certificato da Ente e/o Organismo accreditato a livello nazionale e/o europeo;
  - c) disporre dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), e di cui all'articolo 11, comma 3 del medesimo decreto.
3. Il fornitore del servizio energia è obbligatoriamente tenuto a dichiarare fin dalla fase di proposta contrattuale il possesso dei requisiti di cui al numero 1 fornendo esplicita attestazione delle relative informazioni identificative. *In caso il contraente "fornitore di servizi energetici" non risulti in possesso dell'abilitazione professionale ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, deve dichiarare fin dalla fase di proposta contrattuale che l'esecuzione del*

*contratto verrà affidata ad una impresa o società in possesso dell' abilitazione professionale ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46.*

## **5. Requisiti e prestazioni del Contratto Servizio Energia “Base”**

1. Ai fini della qualificazione come Contratto Servizio Energia “Base”, un contratto deve fare esplicito e vincolante riferimento al presente atto e prevedere:
  - a) un corrispettivo contrattuale riferito a parametri oggettivi, indipendenti dal consumo corrente di combustibile e di energia elettrica degli impianti gestiti dal Fornitore del Servizio Energia;
  - b) l'indicazione preventiva di specifiche grandezze che quantifichino ciascuno dei servizi erogati, da utilizzare come riferimenti in fase di analisi consuntiva;
  - c) la determinazione dei Gradi Giorno effettivi della località, come riferimento per destagionalizzare il consumo annuo di energia termica a dimostrare l'effettivo miglioramento dell'efficienza energetica, indipendentemente dall'andamento climatico delle diverse stagioni;
  - d) la misurazione e la contabilizzazione nelle centrali termiche, o la sola misurazione nel caso di impianti individuali, dell'energia termica complessivamente utilizzata dalle utenze servite dall'impianto, con idonei apparati conformi alla normativa vigente;
  - e) l'indicazione dei seguenti elementi:
    - i. la quantità complessiva totale di energia termica erogabile nel corso dell'esercizio termico;
    - ii. la quantità di cui al precedente punto “i” distinta e suddivisa per ciascuno dei servizi erogati;
    - iii. la correlazione fra la quantità di energia termica erogata per ciascuno dei servizi e la specifica grandezza di riferimento di cui alle lettere b) e c);
  - f) la rendicontazione periodica da parte del fornitore del servizio energia dell'energia termica complessivamente utilizzata dalle utenze servite dall'impianto; tale rendicontazione deve avvenire con criteri e periodicità convenuti con il committente, ma almeno annualmente, in termini di Wattora o multipli;
  - g) l'indicazione che gli impianti interessati al servizio sono in regola con la legislazione vigente o in alternativa l'indicazione degli eventuali interventi obbligatori ed indifferibili da effettuare per la messa a norma degli stessi impianti, con citazione esplicita delle norme non rispettate, valutazione dei costi e dei tempi necessari alla realizzazione delle opere, ed indicazione di quale parte dovrà farsi carico degli oneri conseguenti o di come essi si ripartiscono tra le parti;
  - h) la durata contrattuale, al termine della quale gli impianti, eventualmente modificati nel corso del periodo di validità del contratto, saranno riconsegnati al committente in regola con la normativa vigente ed in stato di efficienza, fatto salvo il normale deperimento d'uso;
  - i) l'indicazione che, al termine del contratto, tutti i beni ed i materiali eventualmente installati per migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio e degli impianti, ad eccezione di eventuali sistemi di elaborazione e trasmissione dati funzionali alle attività del fornitore del Servizio Energia, saranno e resteranno di proprietà del committente;
  - j) l'indicazione da parte del committente, qualora si tratti di un Ente pubblico, di un tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto; se il committente è un Ente obbligato alla nomina del

Tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, di cui all'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, quest'ultimo deve essere indicato come tecnico di controparte.

- k) la responsabilità del fornitore del Servizio Energia nel mantenere la precisione e l'affidabilità di tutte le apparecchiature di misura eventualmente installate;
- l) l'annotazione puntuale sul libretto di centrale, o di impianto, degli interventi effettuati sull'impianto termico;
- m) la consegna, anche per altri interventi effettuati sull'edificio o su altri impianti, di pertinente e adeguata documentazione tecnica **prevista dalla legislazione vigente** .;
- n) l'annotazione sui documenti di cui alle lettere k) ed l), della quantità di energia fornita annualmente.

2. Ai fini della qualificazione come Contratto Servizio Energia , un contratto deve includere le seguenti prestazioni minime:

- a) la realizzazione di una diagnosi energetica dell'edificio e degli impianti comprendente tra l'altro:
  - i. determinazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale e/o estiva e/o per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio, nonché per eventuali altri servizi forniti nell'ambito del contratto alla data del suo avvio, espressi in kWh/m<sup>2</sup> anno o kWh/m<sup>3</sup> anno, conformemente alla vigente normativa locale e, per quanto da questa non previsto, al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successivi decreti attuativi;
  - ii. attestato di certificazione energetica dell'edificio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni. Qualora si tratti di un edificio residenziale o composto da una pluralità di utenze, la certificazione energetica deve riferirsi anche alle singole unità abitative o utenze. In assenza delle linee guida nazionali per la certificazione energetica, il relativo attestato è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica, conformemente all'articolo 11, comma 1.bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni.
  - iii espressa indicazione degli interventi da effettuare per ridurre i consumi, migliorare la qualità energetica dell'immobile e degli impianti o per introdurre l'uso delle fonti rinnovabili di energia, valutati singolarmente in termini di costi e di benefici connessi, anche con riferimento ai possibili passaggi di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica vigente.

La diagnosi energetica deve essere effettuata **entro 6 mesi dall'avvio** del Contratto di Servizio Energia fermo restando la necessità di una valutazione preliminare al momento dell'offerta; nell'ambito della vigenza contrattuale possono essere concordati ulteriori momenti di verifica;

- b) l'acquisto, la trasformazione e l'uso da parte del Fornitore del Servizio Energia dei combustibili o delle forniture di rete, ovvero del calore-energia nel caso di impianti allacciati a reti di teleriscaldamento, necessari ad alimentare il processo di produzione del fluido termovettore e quindi l'erogazione dell'energia termica all'edificio;
- c) l'esecuzione da parte del Fornitore del Servizio Energia delle prestazioni necessarie ad assicurare l'esercizio e la manutenzione degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia;

- d) l'annotazione puntuale sul libretto di centrale da parte del Fornitore del Servizio Energia degli eventuali interventi effettuati sugli impianti e la messa a disposizione del committente di adeguata documentazione tecnica ed eventualmente amministrativa;
  - e) l'assunzione da parte del Fornitore del Servizio Energia della mansione di Terzo Responsabile, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come successivamente modificato;
3. Il Contratto Servizio Energia può prevedere, direttamente o tramite eventuali atti aggiuntivi, le modalità di finanziamento, realizzazione di specifici interventi finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, alla riqualificazione energetica dell'involucro edilizio e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
  4. La remunerazione al Fornitore del Servizio Energia avverrà tramite un canone periodico comprendente la fornitura di beni e servizi relativi alle prestazioni di cui ai precedenti commi.

## 6. Prestazioni del Contratto Servizio Energia "Riqualificazione"

1. Ai fini della qualificazione come Contratto Servizio Energia "Riqualificazione", un contratto deve includere, oltre al rispetto dei requisiti e delle prestazioni di cui al precedente comma 5, anche le seguenti prestazioni aggiuntive:
  - a) per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 % rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione di cui al punto ii., lettera a), numero 2, del comma 5, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato di cui sopra e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
  - b) la predisposizione di un nuovo attestato di certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, a valle degli interventi di cui alla lettera a);
  - c) per rinnovi o stipule successive alla prima la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5 % rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione di cui alla, lettera b), attraverso la realizzazione di interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nel predetto attestato e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
  - d) l'installazione, laddove tecnicamente possibile, ovvero verifica e messa a numero se già esistente, di sistemi di termoregolazione asserviti a zone aventi caratteristiche di uso ed esposizione uniformi o a singole unità immobiliari, ovvero di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali, idonei ad impedire il surriscaldamento conseguente ad apporti aggiuntivi gratuiti interni ed esterni; ***i sistemi di termoregolazione potranno essere integrati con sistemi di contabilizzazione/ripartizione dei consumi termici individuali, in quanto incentivanti di comportamenti virtuosi da parte degli occupanti.***

## 7. Durata contrattuale

1. Il Contratto Servizio Energia "Base" e il Contratto Servizio Energia "Riqualificazione" devono avere una durata non inferiore ad un anno e non superiore a ***nove*** anni.

2. In deroga al precedente numero 1, si stabilisce che:
- a) la durata di un Contratto Servizio Energia “Base” e un Contratto Servizio Energia “Riqualificazione” può superare la durata massima di cui al numero 1, qualora nel contratto vengano incluse fin dall’inizio prestazioni che prevedano l’estinzione di prestiti o finanziamenti di durata superiore alla durata massima di cui al numero 1 erogati da soggetti terzi ed estranei alle parti contraenti;
  - b) qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio energia, le parti concordino l’esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi e corrispondenti ai requisiti del presente decreto, la durata del contratto potrà essere prorogata nel rispetto delle modalità definite dal presente decreto.
- 3 In regime di Project Financing, ovvero nei casi in cui il Fornitore del Servizio partecipi all’investimento per l’integrale rifacimento degli impianti e/o la realizzazione di nuovi impianti e/o la riqualificazione energetica dell’involucro edilizio per oltre il 50% della sua superficie, la durata del contratto non è soggetta alle limitazioni di cui al numero 1.

## **8. Agevolazioni fiscali e meccanismi incentivanti**

1. Un Contratto Servizio Energia “Riqualificazione”, di cui al comma 2, numero 2, lettera c), stipulato in maniera conforme al presente provvedimento ed erogato nel rispetto della normativa di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, è ritenuto idoneo a:
- a) realizzare gli obiettivi di miglioramento del rendimento energetico degli edifici di cui all’articolo 1 della Direttiva 2002/91/CE come recepita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli obiettivi individuati dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 recanti rispettivamente “nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” e “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” e successive modifiche ed integrazioni
  - b) comprovare l’esecuzione delle forniture, opere e prestazioni in esso previste e ne costituisce formale testimonianza valida per tutti gli effetti di legge; un Contratto Servizio Energia “Riqualificazione” ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ai meccanismi incentivanti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f).

## **9. Norma transitoria**

1. I contratti stipulati anteriormente alla pubblicazione del presente provvedimento, redatti in osservanza alle disposizioni emesse del Ministero delle Finanze di cui alla Risoluzione n° 103 del 20/08/1998, alla Circolare n° 273 del 23/11/1998 e alle successive integrazioni, sono equiparati, fino alla scadenza naturale, al Contratto di Servizio Energia “Base” come definito nel presente decreto di cui al comma 2, numero 2, lettera b), mantengono le agevolazioni vigenti al momento della stipula e la validità ed efficacia fino alla scadenza naturale inizialmente prevista.



### ALLEGATO III

#### Quadro generale per la misurazione e la verifica dei risparmi energetici (corrisponde ad allegato IV della direttiva: da rivedere con maggiore dettaglio)

#### 1. Contabilizzazione delle misure avviate dal 1995 in poi

Nel calcolo dei risparmi energetici annuali possono essere presi in considerazione i risparmi energetici realizzati in un determinato anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto grazie a misure di miglioramento dell'efficienza energetica di effetto durevole e avviate non prima del 1995. In taluni casi, se le circostanze lo giustificano, possono essere prese in considerazione misure avviate prima del 1995, ma non prima del 1991. Le misure di tipo tecnologico dovrebbero essere aggiornate per tenere conto del progresso tecnico oppure essere valutate sulla base del relativo parametro di riferimento. La Commissione europea definisce orientamenti relativi alle modalità di misurazione o di stima dell'effetto di tutte le misure di miglioramento dell'efficienza energetica sulla base, ove possibile, della legislazione comunitaria in vigore, quali ad esempio la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e la direttiva 2002/91/CE.

I risparmi energetici che ne risultano devono comunque continuare ad essere verificabili e misurabili o stimabili in conformità del quadro generale di cui all'allegato IV.

#### 1. Misurazione e calcoli dei risparmi energetici e loro normalizzazione

##### 1.1. Misurazione dei risparmi energetici

##### Generalità

Nella misurazione dei risparmi energetici realizzati, come illustrato all'articolo 4, nella prospettiva di ottenere un miglioramento globale dell'efficienza energetica e valutare l'impatto delle singole misure, al fine di misurare i miglioramenti annui dell'efficienza energetica per i Piani d'azione nazionali sull'efficienza energetica di cui all'articolo 9, si ricorre a un modello di calcolo armonizzato che si avvale di una combinazione di metodi di calcolo «top-down» e «bottom-up».

Nello sviluppo del modello di calcolo armonizzato in conformità si mirerà ad utilizzare, nella misura del possibile, dati già correntemente forniti da Eurostat e/o dalle agenzie statistiche nazionali.

##### Calcoli «top-down»

Un metodo di calcolo «top-down» significa che la quantità di risparmi energetici è calcolata utilizzando come punto di partenza i livelli di risparmio energetico nazionali o livelli settoriali più aggregati. Si procede poi agli adeguamenti dei dati annuali per fattori estranei quali gradi/giorno, cambiamenti strutturali, miscela di prodotti, ecc. al fine di definire una misura che fornisca un'equa indicazione del miglioramento totale dell'efficienza energetica, come illustrato al punto 1.2. Questo metodo non fornisce misurazioni esatte a livello dettagliato, né indica rapporti di causa ed effetto fra misure e risparmi energetici che ne derivano. Tuttavia, di solito è più semplice e meno costoso e viene spesso definito «indicatore di efficienza energetica» in quanto fornisce un'indicazione sugli sviluppi.

Nello sviluppo del metodo di calcolo «top-down» utilizzato in questo modello di calcolo armonizzato, il comitato basa i suoi lavori, nella misura del possibile, su metodologie esistenti, come il modello ODEX.

### Calcoli «bottom-up»

Con il metodo di calcolo «bottom-up» i risparmi energetici ottenuti attraverso l'attuazione di una misura specifica di miglioramento dell'efficienza energetica sono misurati in chilowattora (kWh), in joule (J) o in chilogrammi di petrolio equivalente (kgep) e sommati ai risparmi energetici derivanti da altre misure specifiche di efficienza energetica. Si provveda a evitare il doppio conteggio del risparmio energetico derivante dalla combinazione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica (meccanismi compresi). Per il metodo di calcolo «bottom-up», si possono usare i dati e i metodi di cui ai punti 2.1 e 2.2.

Entro il 1° gennaio 2008 la Commissione sviluppa un modello «bottom-up» armonizzato. Il modello copre un livello compreso tra il 20 % e il 30 % del consumo energetico interno annuo finale per i settori che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva, a condizione che siano tenuti in debito conto i fattori di cui alle successive lettere a), b) e c).

Fino al 1° gennaio 2012, la Commissione continua a sviluppare tale modello «bottom-up» armonizzato, che copre un livello molto più elevato del consumo energetico interno annuo finale per i settori che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva, a condizione che siano tenuti in debito conto i fattori di cui alle successive lettere a), b) e c).

Nello sviluppo del modello «bottom-up» armonizzato, la Commissione tiene conto dei seguenti fattori e motiva di conseguenza la sua decisione:

- a) esperienza maturata con il modello di calcolo armonizzato durante i primi anni di applicazione;
- b) aumento potenziale previsto del grado di precisione, risultante dall'aumento della percentuale dei calcoli «bottom-up»;
- c) stima dei possibili costi e/o oneri amministrativi supplementari.

Nello sviluppo di questo modello «bottom-up» armonizzato a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva si mira ad utilizzare metodi standardizzati che comportano costi e oneri amministrativi minimi, in particolare utilizzando metodi di misurazione di cui ai punti 2.1 e 2.2 e focalizzandosi sui settori nei quali il modello «bottom-up» armonizzato può essere applicato nel modo più efficace sotto il profilo dei costi.

Si possono utilizzare ulteriori misurazioni «bottom-up» in aggiunta alla parte prescritta dal modello «bottom-up» armonizzato previo accordo della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva sulla base di una descrizione della metodologia presentata dallo Stato membro interessato.

Se i calcoli «bottom-up» non sono disponibili per determinati settori, si possono usare nelle relazioni alla Commissione indicatori «top-down» o miscele di calcoli «top-down» e «bottom-up», fatto salvo l'accordo della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva. In particolare, nel valutare le richieste in tal senso nel contesto del primo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione darà prova dell'opportuna flessibilità. Alcuni calcoli «top-down» saranno necessari per misurare l'impatto di misure attuate dopo il 1995 (e in certi casi sin dal 1991) i cui effetti persistono.

#### 1.2. Come normalizzare le misurazioni dei risparmi energetici

I risparmi energetici sono determinati calcolando e/o stimando il consumo prima e dopo l'applicazione della misura, prevedendo gli aggiustamenti e le normalizzazioni dovuti alle condizioni esterne che generalmente influenzano il consumo energetico. Le condizioni che generalmente influenzano il consumo energetico possono anche cambiare nel corso degli anni. Si può trattare degli effetti probabili di uno o più fattori plausibili quali:

- a) condizioni atmosferiche, come i gradi/giorno;
- b) tasso di occupazione;
- c) orario di apertura degli edifici non residenziali;
- d) intensità della strumentazione installata (capacità); miscela di prodotti;

- e) capacità, livello di produzione, volume o valore aggiunto, comprese variazioni del livello del PIL;
- f) programmazione per installazioni e veicoli;
- g) relazioni con le altre unità.

## 2. Dati e metodi che possono essere utilizzati (misurabilità)

Esistono numerosi metodi di raccolta dei dati per misurare e/o stimare i risparmi energetici. Nel valutare un servizio energetico o una misura di miglioramento dell'efficienza energetica spesso è impossibile fare affidamento unicamente sulle misurazioni. Si distingue pertanto tra metodi per la misurazione dei risparmi energetici e metodi per la stima dei risparmi energetici; questi ultimi sono più comunemente utilizzati.

### 2.1. Dati e metodi basati sulle misurazioni

#### Fatture delle società di distribuzione o di vendita al dettaglio

Le fatture energetiche emesse in base alle rilevazioni possono costituire la base per la misurazione nel corso di un periodo rappresentativo precedente all'introduzione della misura di miglioramento dell'efficienza energetica. Possono quindi essere confrontate con le fatture corrispondenti emesse dopo l'introduzione e l'uso della misura, sempre nel caso di un periodo di tempo rappresentativo. I risultati dovrebbero essere comparati con quelli di un gruppo di controllo (non partecipante), qualora possibile, o in alternativa normalizzati come descritto al punto 1.2.

#### Dati relativi alle vendite energetiche

Il consumo dei diversi tipi di energia (ad esempio energia elettrica, gas, olio combustibile) può essere misurato comparando i dati di vendita del dettagliante o del distributore prima dell'introduzione della misura di miglioramento dell'efficienza energetica con i dati di vendita relativi al periodo successivo all'introduzione. Può essere utilizzato un gruppo di controllo o i dati possono essere normalizzati.

#### Dati relativi alle vendite di attrezzature e apparecchi

Il rendimento delle attrezzature e degli apparecchi può essere calcolato sulla base delle informazioni ottenute direttamente dal produttore. I dati sulle vendite delle attrezzature e degli apparecchi possono essere ottenuti generalmente dai rivenditori al dettaglio. Si possono effettuare indagini e misurazioni speciali. I dati accessibili possono essere controllati rispetto alle cifre di vendite per determinare l'entità dei risparmi energetici. Nell'applicare questo metodo si dovrebbe procedere a un adeguamento per tener conto di eventuali modifiche nell'uso dell'attrezzatura o dell'apparecchio.

#### Dati relativi al carico dell'uso finale

Si può controllare completamente l'uso di energia di un edificio o di un impianto per registrare la domanda di energia prima e dopo l'introduzione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica. Importanti fattori pertinenti (ad esempio processi di produzione, attrezzature speciali, impianti di riscaldamento) possono essere misurati più precisamente.

### 2.2. Dati e metodi basati sulle stime

#### Dati relativi a stime tecniche semplici: senza ispezione

Il calcolo dei dati relativi a stime tecniche semplici senza ispezione in loco è il metodo più comune per ottenere dati per misurare risparmi energetici previsti. I dati possono essere stimati sulla base di principi tecnici, senza utilizzare i dati recuperati in loco, ma formulando ipotesi basate sulle specifiche della strumentazione, sulle caratteristiche del funzionamento, sulle caratteristiche operative delle misure installate e sulle statistiche, ecc.

#### Dati relativi a stime tecniche migliorate: ispezione

I dati sull'energia possono essere calcolati sulla base delle informazioni ottenute da un esperto esterno durante un audit o, un altro tipo di visita, in uno o più siti mirati. Su questa base, potrebbero essere sviluppati algoritmi/modelli di simulazioni più sofisticati e applicati a un numero maggiore di siti (ad esempio edifici, impianti, veicoli). Questo tipo di misurazione può essere utilizzato per integrare e calibrare dati relativi a stime tecniche semplici.

### 3. Come trattare l'incertezza

Tutti i metodi elencati nel punto 2 possono comportare un certo grado di incertezza. L'incertezza può derivare da:

- errori di strumentazione: sono dovuti in genere a errori nelle specifiche fornite dal fabbricante del prodotto;
- errori di modellizzazione: si riferiscono in genere a errori nel modello usato per stimare i parametri per i dati raccolti;
- errori di campionamento: si riferiscono in genere agli errori derivanti dal fatto che è stato preso in considerazione un campione di unità invece dell'intera serie di unità oggetto dello studio.

L'incertezza può anche derivare da ipotesi pianificate e non pianificate; queste sono in genere associate a stime, previsioni e/o all'uso di dati tecnici. Il verificarsi di errori è inoltre connesso al sistema scelto per la raccolta dei dati descritto ai punti 2.1 e 2.2. È opportuno specificare ulteriormente il concetto di incertezza. E' possibile scegliere di usare il metodo dell'incertezza quantificata in fase di relazione sugli obiettivi. L'incertezza quantificata sarà poi espressa in un modo statisticamente significativo, indicando il livello di precisione e il livello di affidabilità. Per esempio, «l'errore quantificabile è stimato al  $\pm 20\%$  con un grado di affidabilità del  $90\%$ ».

Se ricorrono al metodo dell'incertezza quantificata, gli Stati membri tengono anche presente che il livello accettabile di incertezza richiesto nel calcolo del risparmio energetico è funzione del livello di risparmio e dell'efficacia, sotto il profilo dei costi, della diminuzione dell'incertezza.

### 4. Durata armonizzata delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica nei calcoli «bottom-up»

Alcune misure di miglioramento dell'efficienza energetica sono destinate a durare decenni mentre altre hanno durata più breve. L'elenco in appresso fornisce alcuni esempi della durata media delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

Isolamento dei sottotetti di abitazioni residenziali	30 anni
Isolamento dei muri cavi di abitazioni residenziali	40 anni
Vetri di tipo E-C (in m <sup>2</sup> )	20 anni
Caldaie di tipo B-A	15 anni
Regolazione del riscaldamento — miglioramento con sostituzione della caldaia	15 anni
Lampade fluorescenti compatte — al dettaglio	16 anni

Per assicurare che tutti gli Stati membri applichino la stessa durata per misure simili, tale durata sarà armonizzata a livello europeo.

### 5. Come considerare gli effetti moltiplicatori dei risparmi energetici e come evitare il doppio conteggio nei metodi di calcolo misti «top-down» e «bottom-up»

L'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, ad esempio serbatoi di acqua calda e isolamento delle tubazioni in un edificio, o di un'altra misura con effetto equivalente, può comportare futuri effetti moltiplicatori nel mercato, nel senso che il mercato attuerà una misura automaticamente senza ulteriore intervento delle autorità, agenzie o di fornitori privati di servizi energetici. Una misura con un potenziale moltiplicatore sarà nella maggior parte dei casi più efficace sotto il profilo dei costi delle misure che vanno ripetute periodicamente. Gli Stati membri

valutano il potenziale di risparmio energetico di tali misure, inclusi i loro effetti moltiplicatori, e verificano gli effetti totali in una valutazione ex post ricorrendo eventualmente a indicatori.

Nella valutazione delle misure orizzontali possono essere utilizzati indicatori dell'efficienza energetica, a condizione che sia possibile determinare l'andamento tendenziale che essi avrebbero evidenziato in assenza di tali misure. Tuttavia si deve poter escludere, per quanto possibile, che i risparmi ottenuti attraverso programmi di efficienza energetica mirati, servizi energetici e altri strumenti politici siano conteggiati due volte. Ciò vale soprattutto per le imposte sull'energia e sulla CO<sub>2</sub> e per le campagne d'informazione.

Il doppio conteggio del risparmio energetico verrà corretto. Si incoraggia l'uso di matrici che consentono di sommare gli impatti delle misure. I risparmi energetici potenziali realizzati dopo il periodo fissato non sono presi in considerazione nelle relazioni presentate dagli Stati membri sull'obiettivo generale di cui all'articolo 3. Le misure che promuovono gli effetti di mercato a lungo termine dovrebbero in ogni caso essere incoraggiate e le misure che già hanno comportato effetti moltiplicatori del risparmio energetico dovrebbero essere considerate nelle relazioni sugli obiettivi di cui all'articolo 3, a condizione che possano essere valutate e verificate avvalendosi degli orientamenti riportati nel presente allegato.

#### 6. Come verificare il risparmio energetico

Qualora sia ritenuto vantaggioso sotto il profilo dei costi e necessario, il risparmio energetico ottenuto grazie a un servizio energetico specifico o a un'altra misura di miglioramento dell'efficienza energetica è verificato da un terzo. Questa verifica può essere effettuata da consulenti indipendenti, società di servizi energetici (ESCO) o altri operatori del mercato.